

MENAGUALE COMMERCIALISTI Servizi e consulenze d'azienda

Via N. Sauro, 66 - 64021 GIULIANOVA (TE)

Tel./fax 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it

ANATOCISMO E INTERESSI BANCARI: LE REGOLE ATTUALI

Dopo tante vicissitudini, dall'ottobre 2016 sono ulteriormente mutate le norme in materia di **anatocismo bancario** che, in poche parole, è il sistema per il quale gli interessi - che periodicamente maturano su una somma di denaro - al momento della loro liquidazione vengono sommati alla sorte capitale, producendo a loro volta nuovi interessi.

La problematica: storia.

Il tema dell'anatocismo bancario è salito agli onori della cronaca nel 1999.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2374 del 16/3 di quell'anno, dichiarava la nullità dell'anatocismo in quanto fondato su meri usi contrattuali e contrario al disposto ex art. 1283 del Codice civile. Conformemente, seguì la nota sentenza n. 21095 del 4/11/2004 delle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Sulla base di questa giurisprudenza, negli anni a seguire si è verificata una vera e propria proliferazione (ed emergenza) di **cause civili.** I correntisti hanno citato in giudizio le banche per ottenere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate.

Il legislatore - a fronte del "caos" creatosi nei tribunali - ha eseguito un **primo tentativo** di disciplinare la materia introducendo un nuovo comma all'articolo 120 del Dlgs 385/1993 (Testo Unico Bancario), che affidava al Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (Cicr) l'onere di stabilire le modalità ed i criteri di produzione degli interessi sugli interessi.

E' stata così emanata la nota **delibera Cicr** del 9 febbraio 2000, che però ha confermato la legittimità dell'anatocismo applicata sui saldi di conto corrente, purché gli interessi attivi e quelli passivi siano capitalizzati con la medesima periodicità.

L'applicazione di questa delibera è stata oggetto di un acceso **contrasto giurisprudenziale**: in particolare, si è eccepito che la misura degli interessi attivi, nettamente inferiore a quelli passivi, avrebbe impedito un effettivo trattamento paritario della banca e del cliente; e ancora, è stata eccepita l'impossibilità per la delibera Cicr di derogare ad una norma primaria, quale è l'articolo 1283 del Codice civile. Il contenzioso dunque, anziché ridursi, è andato progressivamente aumentando.

La nuova regolamentazione

Le norme di riferimento sono rappresentate dall'art.120, comma 2, del Testo Unico bancario (come sostituito dall'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 18/016 convertito dalla L. n. 49/2016) e dal decreto attuativo del MEF n. 343 del 3/08/2016.



Via N. Sauro, 66 - 64021 GIULIANOVA (TE) Tel./fax 085 8007188 - info@menagualecommercialisti.it

Attualmente, gli interessi debitori maturati sulle esposizioni bancarie non possono produrre più ulteriori interessi, anche se, come vedremo più avanti, c'è il rischio che questa disposizione resti una pura affermazione di principio.

Le nuove regole, infatti, stabiliscono che:

a) gli interessi debitori e creditori devono essere conteggiati con la stessa periodicità - comunque non inferiore a un anno e in ogni caso al termine del rapporto - per il quale sono dovuti, e che

b) gli interessi debitori maturati non possono produrre ulteriori interessi, tranne quelli di mora.

Inoltre, dispongono che:

c) gli interessi debitori conteggiati il 31 dicembre di ogni anno non sono automaticamente sommati alla sorte capitale, ma vengono indicati separatamente nell'estratto conto e

d) sono esigibili a partire dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

Quindi, per evitare l'addebito di ulteriori interessi di mora – dovuti per un eventuale tardivo pagamento degli stessi interessi debitori - al 1º marzo di ogni anno il correntista dovrebbe saldare l'importo degli interessi debitori comunicati dall'istituto nell'e/c di fine anno evitando il "transito" sul c/c.

In alternativa, il correntista può autorizzare la banca ad addebitare gli interessi passivi sul c/c. In tal modo, però, questi si sommano alla sorte capitale e dunque - se il c/c è "in rosso" sostanzialmente viene ripristinato l'anatocismo.

Inoltre, per effetto del principio enunciato nell'art. 1853 c.c (compensazione tra i saldi di più rapporti), la banca può sempre compensare gli interessi debitori con eventuali disponibilità presenti nel c/c interessato o in altri c/c attivi detenuti presso lo stesso istituto, e questo anche senza l'accordo con il cliente.

In definitiva, dato che la modalità operativa più agile, e pertanto quella che viene scelta dalla maggior parte dei correntisti, si risolve nell'autorizzazione all'addebito degli interessi passivi sul c/c, si può forse ragionevolmente concludere che la tanto ventilata "morte" dell'anatocismo bancario sembra rivelarsi nei fatti, più che altro, una "morte... apparente".

Il testo delle news e degli altri temi correnti sono consultabili nel nostro sito internet, alla pagina "documenti e risorse utili"

http://www.menagualecommercialisti.it/home/doc-e-risorse-utili/

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Settembre 2017